

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 779)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(Valsecchi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1973

Autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Un contingente di 3 sottufficiali e 35 militari di truppa della Guardia di finanza esegue attualmente servizi di vigilanza e di scorta valori presso la sede centrale della Banca d'Italia.

Per nuove esigenze connesse ai servizi di distribuzione e di approvvigionamento dei valori proprie dell'anzidetto istituto, è necessario incrementare sensibilmente il numero del personale della Guardia di finanza adibito allo speciale servizio, elevandolo a 4 ufficiali subalterni, 14 sottufficiali (4 marescialli ordinari e 10 brigadieri o vicebrigadieri) e 152 militari di truppa.

A tale nuova esigenza operativa la Guardia di finanza non può far fronte con le proprie disponibilità organiche che, come noto, sono appena sufficienti per l'assolvimento

dei normali e sempre crescenti impegni di servizio conseguenti all'espletamento dei compiti istituzionali.

Ogni ulteriore diversa destinazione di personale si tradurrebbe, infatti, in un grave nocimento della situazione della forza effettiva dei reparti operanti, i cui componenti sono spesso costretti ad intensificare le loro prestazioni, a duplicare i turni di servizio, a rinunciare o a ridurre le licenze o il riposo settimanale spettanti.

Di talchè appare necessario disporre che il personale di cui trattasi non venga compreso nella forza organica del Corpo ed imputare al bilancio della Banca d'Italia le spese per stipendi, competenze accessorie ed indennità comunque spettanti allo stesso, non-

chè ogni altro elemento di onere connesso al servizio reso dal personale medesimo.

Con tale statuizione si riproporrebbero norme già vigenti in passato per il personale della Guardia di finanza impiegato al di fuori del Corpo. Si fa riferimento, in particolare, al regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, il cui articolo 1 stabiliva che i militari nelle anzidette situazioni non rientrano nella « tabella organica » e prescriveva che i loro assegni non erano a carico del bilancio della Guardia di finanza; al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, che all'articolo 7 ribadiva analoghi principi per gli « ufficiali, sottufficiali e militari di truppa posti a disposizione di altre Amministrazioni »; alla legge 29 maggio 1954, n. 325, che poneva fuori organico e a spese dell'ente interessato il personale del Corpo impiegato in servizi di vigilanza per conto dell'Ente nazionale risi.

Per le esigenze sin qui rappresentate è stato predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge composto di tre articoli.

L'articolo 1 autorizza il Ministro delle finanze a stipulare con il Governatore della

Banca d'Italia una Convenzione intesa a disciplinare l'impiego del contingente di militari della Guardia di finanza (4 ufficiali subalterni, 4 marescialli ordinari, 10 brigadieri o vicebrigadieri e 152 militari di truppa) per l'esecuzione dello speciale servizio.

L'articolo 2 dispone che il predetto personale, dalla data di decorrenza della Convenzione, viene posto fuori organico e prevede talune necessarie disposizioni intese a disciplinare la posizione ai fini dell'avanzamento.

L'articolo 3 stabilisce che gli assegni, le competenze accessorie, le indennità comunque spettanti, nonchè ogni altro elemento connesso al servizio reso dal personale in questione sono a carico della Banca d'Italia.

La tabella allegata al disegno di legge suddivide, per singoli gradi, il contingente di personale da collocare a disposizione dell'Ente predetto e stabilisce la validità, ai fini del compimento dei requisiti di comando e di servizio prescritti per l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, dei periodi di comando e di servizio prestati presso i particolari reparti.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca di Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego del contingente di militari della Guardia di finanza indicato nella tabella annessa alla presente legge per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia.

Art. 2.

Il personale della Guardia di finanza indicato nell'articolo precedente è posto fuori organico dalla data di decorrenza della convenzione.

Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti fuori organico sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti; le eccedenze conseguenti a cessazione dal fuori organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

Art. 3.

Gli assegni, le competenze accessorie, le indennità comunque spettanti, nonchè ogni altro elemento di onere connesso al servizio reso dal personale indicato nell'articolo 1 sono a carico della Banca d'Italia.

TABELLA

PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DA IMPIEGARE IN
SERVIZI SPECIALI DI VIGILANZA E SCORTA VALORI PER CONTO
DELLA BANCA D'ITALIA

<u>G R A D O</u>	<u>Numero</u>
Tenenti o sottotenenti (<i>a</i>)	4
Marescialli ordinari	4
Brigadieri o vicebrigadieri (<i>b</i>)	10
Militari di truppa	152
TOTALE	<u>170</u>

(*a*) I periodi di comando di reparto sono equiparati ad ogni effetto ai comandi di tenenza e sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando ai fini dell'avanzamento.

(*b*) I periodi di comando di reparto e di servizio nei medesimi sono validi ai fini dell'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio ai fini dell'avanzamento.